



TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORSUALI

DECRETO

Il Giudice Delegato, Dott.ssa Alessandra Mirabelli, designato per la trattazione del procedimento iscritto al n. **R.G. 27/2022**, proposto ai sensi della L. 3/2012 e successive modifiche (procedura di composizione della Crisi da sovraindebitamento);

letto il ricorso per l'ammissione alla procedura di Liquidazione del Patrimonio ex art. 14-ter L. 3/2012, depositato in data 14/07/2022 da **SZEGEDI Cristian Attila** (n. il 03/03/1978 a Ludus, Romania - c.f. _____), residente a Bologna, in Via _____ ;

letta la relazione dei Gestori dell'Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento istituito presso l'Ordine degli Avvocati di Bologna, Avv. Alessandro Bulgarelli e Avv. Davide Bozzoli, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15 della legge sopra citata, depositata in data 14/07/2022;

visto il proprio provvedimento in data 03/09/2022 con cui sono state richieste integrazioni e chiarimenti, depositati nel termine concesso, così come una relazione integrativa dell'OCC;

ritenuto preliminarmente che sussista la competenza del Tribunale di Bologna ai sensi dell'art. 9 L. 3/2012;

rilevato che il proponente non è assoggettabile a procedure concorsuali, atteso che la società "ALASKA S.N.C. DI GUIDI ANTONELLA" (P.I. 02792341204) della quale il ricorrente è titolare dell'1% delle quote, sulla base della documentazione da ultimo prodotta, pare collocarsi al di sotto delle soglie ex art. 1 comma 2 L. Fall.;

rilevato che la relazione particolareggiata depositata dall'Organismo di Composizione della Crisi contiene tutte le indicazioni di cui all'art. 14-ter co. 3 della legge 3/2012 e ss. modifiche;

rilevato che l'istante risulta proprietario di un bene immobile, posto a disposizione della procedura;



rilevato che l'istante è inoltre titolare della quota dell'1% della società ALASKA s.n.c. sopra menzionata, anch'essa posta a disposizione della procedura;

rilevato che il ricorrente svolge attività di lavoro dipendente presso la società Futura Logistica s.r.l. e che il suo reddito mensile netto ammonta ad € 1.484,02;

rilevato che il ricorrente percepisce un assegno di invalidità per la figlia disabile con lui convivente pari ad € 520,00 mensili, da ritenersi impignorabile e dunque non compreso nella liquidazione ai sensi dell'art. 14^{ter}, comma 6, L. 3 cit.;

vista la richiesta formulata dal ricorrente di declaratoria di inefficacia dei pignoramenti sul proprio stipendio: in particolare il ricorrente subisce una trattenuta mensile di circa 310,00 euro a seguito del pignoramento presso terzi operato dal Comune di Bologna *ex* artt. 72 e 72bis d.p.r. 602/73;

rilevato che l'art. 14 *quinquies*, comma 2, lett. b) della L. n. 3/2012 prevede il divieto di iniziare esecuzioni e l'improcedibilità (equiparabile a una sospensione) delle esecuzioni in corso, sino alla definitività del presente provvedimento che dichiara aperta la procedura di liquidazione (così deve infatti leggersi il riferimento erroneo all'omologazione), ma che tale divieto – qui in ogni caso genericamente disposto – non si attagli all'ipotesi di procedure esecutive già definite in ragione delle quali sia in essere un prelievo sullo stipendio del debitore;

dato atto che al momento della presentazione del ricorso era in atto la trattenuta sullo stipendio (*rectius*, sulla parte pignorabile dello stipendio) del ricorrente e versamento in favore dell'Erario in esecuzione della procedura esecutiva speciale, la quale cesserà con il presente provvedimento per essere sostituita con il versamento nella mani del liquidatore della eventuale parte di stipendio non riservata al mantenimento del debitore (misura qui di seguito stabilita);

ritenuto che la tutela della *par condicio creditorum*, rispetto alla quale rappresenta un naturale corollario il tendenziale principio di universalità del patrimonio destinato ai creditori, giustifichi infatti la declaratoria di inefficacia;

rilevato infatti che trattandosi di pignoramento presso terzi di una quota dello stipendio, il prelievo coattivo non avrebbe tuttora esaurito i suoi effetti, destinati a protrarsi sui crediti futuri che si ricollegano, come fatto costitutivo, al medesimo rapporto; di conseguenza se l'attribuzione delle somme in favore del creditore Comune di Bologna continuasse a spiegare effetto anche in relazione ai crediti che diventano esigibili dopo il deposito del ricorso da parte del sovraindebitato, si consentirebbe una soddisfazione preferenziale del solo creditore che ha agito in sede esecutiva, in contrasto con il principio di concorsualità e di universalità;



ritenuto che, con riferimento al fallimento, la Cassazione ha avuto modo di affermare che *“in caso di fallimento del debitore già assoggettato ad espropriazione presso terzi, il pagamento eseguito dal "debitor debitoris" al creditore che abbia ottenuto l'assegnazione del credito pignorato ex art. 553 c.p.c. è inefficace, ai sensi dell'art. 44 l.fall., se intervenuto successivamente alla dichiarazione di fallimento, non assumendo rilievo, a tal fine, l'antiorità dell'assegnazione, che, disposta "salvo esazione", non determina l'immediata estinzione del debito dell'insolvente, sicché l'effetto satisfattivo per il creditore procedente è rimesso alla riscossione del credito, ossia ad un pagamento che, perché eseguito dopo la dichiarazione di fallimento del debitore, subisce la sanzione dell'inefficacia. Ed invero, fatta eccezione per l'ipotesi prevista dall'art. 56 l.fall., il principio della "par condicio creditorum", la cui salvaguardia costituisce la "ratio" della sottrazione al fallito della disponibilità dei suoi beni, è violato non solo dai pagamenti eseguiti dal debitore successivamente alla dichiarazione di fallimento, ma da qualsiasi atto estintivo di un debito a lui riferibile, anche indirettamente, effettuato con suo denaro o per suo incarico o in suo luogo, dovendosi ricondurre a tale categoria il pagamento eseguito dal terzo debitore in favore del creditore del fallito destinatario dell'assegnazione coattiva del credito ex art. 553 c.p.c., la cui valenza estintiva opera, oltre che per il suo debito nei confronti del creditore assegnatario, anche per quello del fallito, e lo fa con mezzi provenienti dal patrimonio di quest'ultimo”* (Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 1227 del 22/01/2016);

ritenuto che tali principi debbano applicarsi anche alla composizione della crisi da sovraindebitamento e, in particolare, alla liquidazione, viste le analogie con il fallimento e tenuto conto, in particolare, del disposto dell'art. 14 undecies l. 3/2012 secondo cui *“i beni sopravvenuti nei quattro anni successivi al deposito della domanda di liquidazione di cui all'art. 14-ter costituiscono oggetto della stessa, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi”*;

ritenuto che dal tenore delle disposizioni richiamate emerge come anche in questa procedura debba prevalere il principio di parità di tutela dei creditori, piuttosto che il mantenimento di situazioni preferenziali acquisite e non esaurite in epoca anteriore all'inizio della procedura;

ritenuto, quindi, che i pagamenti che dovrebbero essere eseguiti successivamente all'apertura della presente procedura da parte del terzo debitore debbano essere dichiarati inefficaci;

rilevato, con riferimento alla determinazione della parte di reddito da destinare al mantenimento del ricorrente e della sua famiglia, risulti adeguato rispetto ai bisogni e alle spese necessarie per il sostentamento del debitore l'importo da questi indicato di euro 1.800,00 mensili, non potendosi tenere conto quale disponibilità alimentare del nucleo familiare dell'assegno di accompagnamento della minore;



considerato che è stato prodotto un elenco dei creditori con indicazione del credito da ciascuno di essi vantato;

tenuto conto che l'OCC ha formulato giudizio positivo sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione;

rilevato che non risulta che il debitore, negli ultimi cinque anni, abbia commesso atti in frode ai creditori;

ritenuto che debba essere disposta la pubblicità di legge;

visto l'art. 14-*quinquies* della legge 3/2012,

DICHIARA

aperta la procedura di Liquidazione del Patrimonio di **SZEGEDI Cristian Attila** (n. il 03/03/1978 a Ludus, Romania - c.f. _____), residente a Bologna, in Via _____

NOMINA

Liquidatore ai sensi dell'art. 14-*quinquies* co. 2 della legge 3/2012 l'avv. Alessandro Bulgarelli già Gestore della Crisi,

DISPONE

che, sino al momento in cui il presente provvedimento diventi definitivo, non possano essere iniziate o proseguite, sotto pena di nullità, azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

DICHIARA

l'inefficacia del pignoramento (n. 20220041413561747300070) eseguito ai sensi degli artt. 72 e 72 *bis* d.p.r. 602/73 con riferimento unicamente agli emolumenti maturati successivamente alla pubblicazione del provvedimento di questo giudice;

DISPONE

che la domanda ed il presente provvedimento siano trasmessi a cura del Liquidatore ai creditori indicati nella domanda;

ORDINA

la trascrizione del presente decreto a cura del liquidatore sull'immobile del debitore ricompreso nella liquidazione e, laddove esistenti nel patrimonio beni mobili registrati, anche su tali beni;

ORDINA

che i beni da liquidare siano messi immediatamente nella disponibilità del liquidatore;



ORDINA

che i redditi eventuali (*rectius*, la quota parte di redditi non costituente minimo vitale come di seguito indicato) siano messi nella disponibilità del Liquidatore mano a mano che maturano, così come eventuali ulteriori beni che dovessero sopravvenire nel corso della procedura;

DISPONE

che sia lasciata nella disponibilità del ricorrente la somma mensile di € 1.800,00 (per cui, allo stato attuale, nessun incameramento sarà possibile non potendosi ricomprendere nel reddito del debitore l'assegno di accompagnamento per l'invalidità della figlia), in base alle spese che il ricorrente ha quantificato come necessarie in relazione ai propri bisogni e che sono state ritenute tali dal Tribunale, mentre i redditi ulteriori, oltre ad eventuali beni sopravvenuti, dovranno essere posti a disposizione dei creditori;

DISPONE

che la domanda e il presente Decreto siano pubblicati sul sito *web* del Tribunale di Bologna: www.tribunale.bologna.giustizia.it, nel rispetto della normativa della GDPR Privacy.

Si comunichi a parte ricorrente e all'OCC/liquidatore.

Bologna, 30 settembre 2022

Il Giudice Delegato

Alessandra Mirabelli

